

*Part-time – articolazione della prestazione lavorativa – poteri del datore di lavoro.*

\*\*\*

*La normativa primaria che disciplina il lavoro part-time, ossia il d. lgs. 25.02.2000 n. 61, che, ai sensi dell'art. 10, è applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevede, all'art. 2, 2° comma, che: “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno...”. Se, tuttavia, il contratto non contiene tali indicazioni, il suo completamento può avvenire anche in epoca successiva con ulteriore accordo tra le parti. Non è possibile affermare, invece, che il lavoratore possa determinare unilateralmente i giorni della sua prestazione lavorativa; mentre è previsto, dall'art. 3, comma 8, del d.lgs. 61/2000, che il datore di lavoro possa modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa del dipendente, purché concedendo al lavoratore il termine di preavviso previsto dalla norma.*

N. 554/2012 R.G. Lav.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO**

Il Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Silvia Casarino  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di  
diritto della decisione

nella causa iscritta al n. 554/12 R.G. Lav. promossa da:

residente in \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in  
\_\_\_\_\_, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ che la  
rappresenta e difende per procura 2.11.2012 a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso,  
ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. dal funzionario dott.ssa  
\_\_\_\_\_ e dalla sig.ra \_\_\_\_\_ dell'Ufficio Scolastico  
Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliate presso il proprio ufficio in  
Cuneo, Corso A. De Gasperi n. 40

**CONVENUTO**

ad oggetto: lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione – altre  
ipotesi.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La ricorrente, insegnante di scuola primaria, è in servizio presso l'Istituto  
Comprensivo di Cuneo Borgo San Dalmazzo. In data 24.3.2012 ha  
presentato richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a



tempo parziale per 12 ore settimanali e su 3 giorni lavorativi; l'istanza è stata accolta e in data 7.6.2012 è stato stipulato il contratto di lavoro part-time, in forza del quale il rapporto di lavoro della ricorrente è stato modificato da tempo pieno a tempo parziale con una prestazione di servizio di 12 ore settimanali di tipo verticale.

La ricorrente espone di avere indicato, dopo la sottoscrizione di detto contratto part-time, come giorni lavorativi, il lunedì, il martedì e il mercoledì di ogni settimana; che la dirigente scolastica, dapprima verbalmente e quindi per iscritto, le aveva richiesto di distribuire diversamente i giorni di prestazione dell'attività lavorativa (nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì) per esigenze didattiche (ossia per frapporre un giorno in cui gli allievi non avessero lezione con la ricorrente), e le aveva inoltre chiesto di specificare le ragioni per cui la diversa distribuzione dell'orario proposto dalla dirigente scolastica rendesse difficoltoso alla ricorrente l'adempimento delle proprie esigenze familiari; che, dopo l'intervento dell'avvocato della ricorrente, la dirigente scolastica, in data 4.10.2012, comunicava di accordare alla ricorrente di espletare la propria prestazione lavorativa nei giorni da questa richiesti (lunedì, martedì e mercoledì).

La ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione scolastica, fosse suo diritto di scegliere i giorni di effettuazione della prestazione lavorativa, non essendo stati essi indicati nel contratto part-time, e non residuando alcuna discrezionalità alla convenuta dopo avere sottoscritto il contratto, essendo le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione Pubblica ammissibili soltanto al momento della stipulazione del contratto, e quindi con riferimento alla sola scelta se concedere o meno il part-time, ai sensi dell'art. 73 commi 1 e 3 d. l. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133.

Parte ricorrente richiama la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio Trattamento del Personale, n. 9 del 30.6.2011 e l'art. 39 CCNL Scuola 2006-2009. Chiede che venga emessa una pronuncia di declaratoria della sua facoltà, in esecuzione del contratto 7.6.2012, di indicare i giorni nei quali rendere la prestazione di lavoro a tempo parziale "verticale", sostenendo che quanto accordato dall'Amministrazione scolastica non presenterebbe carattere di definitività ma meramente precario, e condannare parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.385,10, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle somme pagate all'avv. Martino per l'attività da lui svolta per farle ottenere dalla dirigente scolastica il provvedimento di individuazione dei giorni di prestazione di attività lavorativa in conformità alle indicazioni della ricorrente.



L'Amministrazione scolastica convenuta deduce la conformità alla normativa e al CCNL del contratto part-time stipulato con la ricorrente, dovendosi le esigenze didattiche ritenere prevalenti su quelle personali del lavoratore. Osserva che, comunque, alla ricorrente è stato concesso quanto da lei richiesto, sicché la domanda attorea su detto punto dovrebbe essere respinta, così come quella di risarcimento del danno, dovendosi ritenere che non fosse necessaria l'attività di un avvocato.

\*\*\*

Secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, la discrezionalità dell'Amministrazione datrice di lavoro, a seguito delle innovazioni normative introdotte dal d.l. 112/08, sarebbe ravvisabile soltanto nel momento genetico del contratto (ossia nella scelta se concedere o meno il part-time), ma, una volta stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale, essa sarebbe tenuta, in un caso come quello in esame (di mancata indicazione dei giorni in cui rendere la prestazione lavorativa), a far lavorare il dipendente nei giorni scelti da quest'ultimo, attenendo detta questione alla fase dell'esecuzione del contratto.

Occorre esaminare, prima ancora delle circolari e del CCNL menzionati dalla difesa attorea, la normativa primaria che disciplina il lavoro part-time, ossia il d. lgs. 25.2.2000 n. 61, applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 10 del citato d. lgs.

L'art. 2, 2° comma, del citato d. lgs. (applicabile anche ai contratti con la P.A., non essendo esso tra le norme dichiarate non applicabili ai rapporti di pubblico impiego dall'art. 10) prevede che: "Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. ..."

L'indicazione dei giorni di prestazione dell'attività lavorativa deve quindi essere effettuata nel contratto di lavoro part-time, attenendo essa alla formazione dell'accordo contrattuale, e non, invece, alla sua esecuzione.

L'art. 8, 2° comma, prevede che la mancanza o l'indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'art. 2, 2° comma, non comporti la nullità del contratto a tempo parziale, e che, nel caso di omissione della collocazione temporale dell'orario, alla relativa integrazione provveda il giudice, con riferimento alle previsioni dei CCNL o, in mancanza secondo valutazione equitativa, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.



Questa disposizione sull'integrazione giudiziale del testo contrattuale non è applicabile al rapporto di lavoro part-time con la P.A., essendo l'art. 8 tra le norme dichiarate inapplicabili dall'art. 10.

L'inapplicabilità dell'integrazione giudiziale del contratto da parte del giudice comporta, a parere di questo giudicante, che il suo completamento possa essere ammissibile anche in epoca successiva. Ciò in applicazione del principio di conservazione degli atti, poiché, in caso contrario, si dovrebbe ritenere la nullità del contratto, o quantomeno la sua nullità parziale, con conseguente conversione in contratto a tempo pieno, ciò che, soprattutto in ipotesi (quale quella per cui è causa) di trasformazione da contratto a tempo pieno a contratto a tempo parziale, appare del tutto contrario alla volontà delle parti (si veda, con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore del d.lg.s. 61/00, Cass. 1° 2.2012 n. 1430, che ha ritenuto in tali casi la nullità del contratto, e Corte Cost., sentenza interpretativa di rigetto n. 283/2005, che ha ritenuto applicabile la disciplina ordinaria della nullità parziale ex art. 1419 1° comma c.c.). Deve quindi ritenersi che il dipendente non possa scegliere liberamente i giorni in cui svolgere la sua prestazione in regime di part-time verticale, ma che, al contrario, in un caso come quello in questione, l'omessa indicazione nel contratto dei giorni di lavoro sia integrabile con un successivo contratto.

Altrimenti, non resterebbe altra alternativa, come sopra osservato, di ritenere il contratto nullo o quantomeno parzialmente nullo (e quindi con sua conversione in contratto a tempo pieno).

Non era, dunque, nella facoltà della ricorrente di determinare i giorni della sua prestazione lavorativa. Tantomeno, a fronte della concessione, da parte della dirigente scolastica, dei giorni richiesti dalla ricorrente, potrebbe affermarsi – a differenza della prospettazione attorea – che questa ha diritto, per il futuro, a mantenere detta collocazione oraria, considerato quanto previsto dall'art. 3, comma 8, d. lgs. 61/00, in ordine al potere, in capo al datore di lavoro, di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa del dipendente, purché concedendo al lavoratore il termine di preavviso previsto dalla norma.

In conclusione, le domande attoree debbono dunque essere respinte in quanto infondate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando – essendosi l'Amministrazione difesa in giudizio tramite propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. -, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., la riduzione del 20% degli importi (medi) previsti dal D.M. 20.7.2012 n. 140 per le cause di valore indeterminabile (secondo la dichiarazione di valore della ricorrente).

**P.Q.M.**



Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a pagare a parte convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.640,00.

Così deciso in Cuneo il 15 maggio 2013.

- Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Silvia Casarino

